



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

Circolare n. 33 del 18/09/2019

Oggetto: versamento del contributo addizionale NASPI sui rinnovi dei contratti a termine.

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Dignità (Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n.96) e dalla Circolare INPS n.121 del 6/9/2019 siamo con la presente a porre la Vostra attenzione sulle casistiche dei “rinnovi” dei contratti a termine.

La nuova disciplina prevede, tra le altre cose, l’incremento del contributo addizionale NASPI di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche per i contratti a termine in somministrazione.

Quando si parla di rinnovo del tempo determinato?

Il decreto Dignità ha previsto l’incremento del già menzionato contributo addizionale di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione del lavoro.

Si precisa che si ha rinnovo di contratto a termine quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti, dopo un periodo più o meno lungo di interruzione del rapporto, procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui uno dei rapporti sia svolto mediante somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato:

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

qualora dopo un primo rapporto diretto con l'azienda il lavoratore venga successivamente reimpiegato mediante somministrazione, se il rapporto che lega il lavoratore all'agenzia di somministrazione sia a tempo determinato, sarà dovuta la maggiorazione del contributo addizionale NASPI. La stessa regola vale nel caso contrario, quindi quando la somministrazione sia la forma del primo rapporto tra l'azienda e il lavoratore e successivamente questi venga assunto direttamente e a tempo determinato dall'azienda.

L'INPS, riprendendo la Circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro, ricorda che si è in presenza di un "rinnovo" anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a tempo determinato.

Contratti a termine esclusi dall'incremento del contributo addizionale

La norma (art. 2, comma 29, Legge n. 92/2012) esclude dall'applicabilità del contributo addizionale NASPI, e pertanto anche dal suo incremento, i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR n. 1525/1963.

Sono inoltre esclusi dall'applicazione dell'incremento del contributo addizionale NASPI anche i rapporti a tempo determinato stipulati con:

- gli operai agricoli (esclusi dalla NASPI ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012);
- i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ed enti privati di ricerca.

Esempio di calcolo

L'aumento di 0,5 punti percentuali si applica per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, sommando uno 0,5% di contribuzione incrementale per ogni rinnovo effettuato.

Riprendendo l'esempio posto dall'INPS, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

- contratto originario: 1,4%
- 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)
- 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%)
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)

L'Istituto precisa che non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del DL n. 87/2018.

Pertanto, al fine di applicare l'incremento del contributo, il "primo rinnovo" del contratto a tempo determinato è da considerarsi il primo sottoscritto a decorrere dal 14 luglio 2018, non computandosi eventuali rinnovi sottoscritti precedentemente a tale data.

Restituzione del contributo addizionale

L'articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012 dispone che il datore di lavoro abbia diritto alla restituzione del contributo addizionale NASPI versato, qualora:

- proceda alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il lavoratore;
- assuma con contratto a tempo indeterminato un lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato, purché



l'assunzione avvenga entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine.

L'INPS chiarisce che è soggetto a restituzione anche l'incremento del contributo addizionale NASPI, laddove ricorrano i requisiti sopra indicati.

Cosa è importante comunicare al Nostro Studio

Qualora il cliente abbia intenzione di assumere un lavoratore a tempo determinato che nel passato abbia già avuto rapporti a termine con il medesimo datore di lavoro, poi conclusosi, è necessario che informi il nostro studio, per il tramite della persona di riferimento, in quanto **si tratta di rinnovo con la conseguenza dell'applicazione dell'incremento del contributo addizionale.**

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI